



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche delle Province di Chieti e di Pescara –  
Loro Sedi

**Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 01/09/2026 D.M. n. 182 del 25/09/2025 - C.M. prot. n. 205851 del 25/09/2025**

Con riferimento all'oggetto, si segnala che sono disponibili nel sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito – ATTI E NORMATIVA – il D.M. n. 182 del 25/09/2025 e la C.M. prot. n. 205851 pari data con allegata tabella dei requisiti pensionistici per l'anno 2026.

1. Termini e modalità di presentazione e/o revoca delle istanze di cessazione

Per il personale **docente, educativo ed ATA** il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fissato al **21/10/2025** il termine per:

- Presentazione o revoca delle domande di cessazione dal servizio:
  - \*Limiti di età a Domanda (relativa ai dipendenti che compiranno i 67 anni tra settembre e dicembre 2026)
  - \*Pensione anticipata con i requisiti di cui alla Legge Fornero e successive modificazioni
  - \*Pensione QUOTA 100 (con requisiti maturati entro il 31/12/2021)
  - \*Pensione QUOTA 102 (con requisiti maturati entro il 31/12/2022)
  - \*Pensione QUOTA 103 (con requisiti maturati entro il 31/12/2023)
  - \*Pensione anticipata flessibile con requisiti da maturare nell'anno 2024
  - \*Pensione anticipata flessibile con requisiti da maturare entro il 31/12/2025
  - \*Opzione Donna (con requisiti maturati al 31/12/2021, ovvero al 31/12/2022, ovvero al 31/12/2023, ovvero al 31/12/2024)
  - \*Dimissioni in assenza dei requisiti per il diritto a pensione
  - \*Domande di Cessazione del personale già trattenuto in servizio oltre il limite di età negli anni precedenti
- Richiesta di trattenimento in servizio oltre il limite di età per il raggiungimento dell'anzianità pensionabile minima o per partecipazione a progetti didattici internazionali ai sensi dell'art. 1 c. 257 L. 208/2015 modificato dall'art. 1 c. 630 della L. 205/2017
- Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, da parte del personale docente, educativo ed ATA che sia in possesso dei requisiti previsti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e che non abbia ancora compiuto il 67<sup>^</sup> anno di età al 31/08/2026.



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

**Le domande di cessazione, comprese le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione della pensione, devono essere presentate entro il 21 ottobre 2025 esclusivamente utilizzando la procedura POLIS “istanze on line” del sito ministeriale ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).**

Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma Polis. Entro la medesima data del 21/10/2025 le istanze potranno essere revocate effettuando – tramite POLIS – la procedura di cancellazione.

Come precisato nella C.M. in oggetto, ***“la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo; pertanto, non potranno essere disposte cessazioni per le domande presentate successivamente al 21/10/2025”.***

La richiesta di cessazione può essere formulata avvalendosi di sette tipologie di istanze Polis che sono già disponibili dal 26/09/2025:

- La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie (pensione di vecchiaia con compimento di 67 anni di età tra il 01/09/2026 e il 31/12/2026 con 20 anni di anzianità contributiva, pensione di vecchiaia per attività gravosa con 66 anni e 7 mesi di età entro 31/12/2026 e con 30 anni di anzianità contributiva entro il 31/08/2026 (scuola infanzia), pensione anticipata, dimissioni senza diritto a pensione, cessazione del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti),
- la seconda riguarda la cessazione per pensione “Quota 100” (requisiti maturati al 31/12/2021),
- la terza riguarda la cessazione per pensione “Quota 102” (requisiti maturati al 31/12/2022),
- la quarta riguarda la cessazione per pensione “Quota 103” (requisiti maturati al 31/12/2023),
- la quinta riguarda la cessazione per Pensione anticipata Flessibile (requisiti maturati entro l'anno 2024),
- la sesta riguarda la cessazione per Pensione anticipata Flessibile (requisiti maturati entro l'anno 2025),
- la settima riguarda la cessazione per OPZIONE DONNA (requisiti maturati al 31/12/2021 ovvero al 31/12/2022, ovvero al 31/12/2023, ovvero al 31/12/2024).

In presenza di istanze di cessazione finalizzate sia alla Pensione Anticipata ordinaria che alla pensione Quota 100 o 102 o 103 o Pensione Anticipata Flessibile o OPZIONE DONNA, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

**Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancata maturazione dei requisiti per il diritto a pensione, di cui sarà data in ogni caso formale comunicazione al dipendente.**

**Si evidenzia che le istanze di cessazione non possono essere revocate dopo la scadenza fissata al 21/10/2025.**

**Le domande di trattenimento in servizio oltre il limite di età continueranno ad essere presentate in forma cartacea entro la scadenza fissata del 21/10/25.**

Ricordiamo che per accedere alle Istanze on - line, il personale interessato dovrà utilizzare le credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

2. Accertamento del diritto a pensione

**L'accertamento del diritto a pensione sarà effettuato dalle competenti sedi INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo dei dipendenti ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione.**

Nella Circolare in oggetto il MIM dispone l'USO ESCLUSIVO dell'applicativo Nuova Passweb quale strumento di scambio di dati tra l'Istituto e l'Amministrazione. **Tutte le posizioni assicurative dovranno essere sistemate**, anche con riferimento a periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenute in conto Entrata Tesoro, **entro il 09/01/2026.**

**Le Istituzioni Scolastiche dovranno convalidare le cessazioni al SIDI SOLO SUCCESSIVAMENTE ALL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DA PARTE DELL'INPS.**

3. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (D.M. 331/97 e L. 214/2011)

Si ritiene utile ricordare che destinatari delle disposizioni concernenti la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico, sono solo i dipendenti che abbiano maturato i requisiti di anzianità contributiva previsti per il diritto a pensione anticipata (**41 anni e 10 mesi se donne, 42 e 10 mesi se uomini**), a condizione che non compiano i 67 anni di età entro il 31/08/2026.



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

La richiesta, da produrre **esclusivamente con modalità on line entro il 21/10/2025**, va formulata con unica istanza, nella quale gli interessati devono esprimere anche l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso in cui fossero accertate **circostanze** ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

4. Applicazione art. 72 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008

**A – Collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età**

Le Istituzioni Scolastiche dovranno provvedere al collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti che compiano i 67 anni di età entro il 31/08/2026, cioè nati entro il 31/08/1959 (fatta salva la valutazione di eventuali istanze di trattenimento in servizio).

**B - Trattenimento in servizio oltre il limite di età**

Il trattenimento in servizio oltre il limite di età a decorrere dall'01/09/2026 potrà essere chiesto, con istanza cartacea entro il 21/10/2025, solo dal personale che si trovi nelle condizioni di seguito specificate:

- 1) Dipendenti a tempo indeterminato che compiano 67 anni di età entro il 31/08/2026 e non siano in possesso alla stessa data di 20 anni di anzianità contributiva (Rif. L. 114/2014).

Per la verifica del possesso dell'anzianità contributiva minima, occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 19/02/2015, la quale precisa che devono essere tenuti in considerazione anche i contributi accreditati presso gestioni previdenziali diverse dalla Cassa Pensioni Stato, in quanto il dipendente può avvalersi degli Istituti gratuiti del Cumulo o della Totalizzazione.

Pertanto, in caso di presentazione di istanza di proroga, le Istituzioni Scolastiche attiveranno formale accertamento c/o l'Inps al fine di ottenere la certificazione dell'esatta **anzianità contributiva integrata** posseduta dal dipendente.

- 2) Dipendenti che, pur in possesso dei requisiti per il diritto a pensione, siano impegnati in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera.

Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici. La durata di tale trattenimento non potrà essere superiore a tre anni (Art. 1 c. 257 L. 208/2015 – Art. 1 c. 630 L. 205/2017).



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

5. Requisiti per l'accesso al pensionamento del personale del comparto scuola a tempo indeterminato con decorrenza 01/09/2026

I requisiti contributivi e anagrafici attualmente vigenti e richiesti per il diritto a pensione nell'anno 2026, in relazione alle diverse tipologie di pensione per i lavoratori a Tempo Indeterminato che rientrano nel sistema “misto” di calcolo, sono riassunti nella Tabella allegata alla C.M. prot. n. 205851 del 25/09/2025, presente nel Sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

6. Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1<sup>a</sup> settembre 2026

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è fissato al **28 febbraio 2026**, come previsto dall'art. 12 del CCNL 15/07/2010 dell'Area V della Dirigenza. Anche le istanze dei Dirigenti Scolastici dovranno essere prodotte utilizzando la procedura **Web Polis “istanze on line”**.

Il Dirigente Scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro successivamente al 28/02/2026 non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del Comparto Scuola.

7. APE sociale – Lavoratori Precoci

I dipendenti interessati all'accesso ad APE SOCIALE o alla pensione anticipata per i lavoratori Precoci, potranno presentare domanda di cessazione in formato analogico o digitale entro il 31/08/2026 dopo aver ottenuto il riconoscimento del diritto da parte dell'INPS.

Si evidenzia che l'art. 1 c. 175 della Legge di Bilancio 2025 stabilisce che le disposizioni in materia di Ape Sociale già previste dalle Leggi 232/2016 e 234/2021 si applicano anche per l'anno 2025.

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'Ape Sociale al 31/12/2025, al compimento dell'età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono state confermate le condizioni per l'accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose. Nello specifico, sono inclusi nell'elenco delle professioni c.d. gravose che danno diritto all'Ape Sociale i “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate” codice Istat 2.6.4.



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

8.      **Trattamento di Fine Servizio e Trattamento di Fine Rapporto**

La Circolare in oggetto precisa che, per le cessazioni decorrenti dal 01/09/2026, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati giuridici ed economici utili per il trattamento di fine servizio e fine rapporto dovrà essere quella telematica.

Per quanto riguarda il TFS, provvederà lo scrivente Ufficio Scolastico tramite la procedura telematica di Passweb – Ultimo Miglio TFS.

Il TFR rientra nelle competenze delle istituzioni scolastiche che utilizzeranno la funzionalità di ultimo miglio TFR (tramite la piattaforma Passweb) in relazione ai rapporti di lavoro a Tempo Indeterminato.

**Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente e della circolare ministeriale n. 205851 del 25/09/2025 a tutto il personale, evidenziando la scadenza di presentazione delle istanze.**

Il Dirigente

**Pierangelo Trippitelli**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*